

Istituzione di un'azienda faunistico venatoria

T.A.R. Toscana, Sez. II 29 aprile 2021, n. 622 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - LAC - Lega Abolizione Caccia, per l'abolizione della caccia e salvaguardia di ogni specie animale e tutela ambientale ONLUS-ODV (avv.ti Calcerano e Impellizzeri) c. Regione Toscana (avv. Neglia) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Istituzione di un'azienda faunistico venatoria.

(*Omissis*)

FATTO

1. La Regione Toscana, con decreto 16 dicembre 2019 n. 25160, ha autorizzato l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria "Laguna di Orbetello" a favore del concessionario della stessa. Il provvedimento è stato impugnato dalla Lega per l'Abolizione della Caccia e salvaguardia di ogni specie animale e tutela ambientale ONLUS-ODV (nel seguito anche "LAC") con ricorso principale, notificato il 14 febbraio 2020 e depositato il 28 febbraio 2020.

Si sono costituiti la Regione Toscana, il Comune di Orbetello e il concessionario dell'Azienda chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 21 aprile 2020, n. 267, è stata respinta la domanda cautelare.

2. Con primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 aprile 2020 e depositato il 16 aprile 2020, è stato impugnato il provvedimento dirigenziale 28 febbraio 2018, prot. 114870, con cui la Regione Toscana, ad integrazione del diniego di autorizzazione prot. 80577/2018, ha comunicato al controinteressato che "si terrà conto della nuova richiesta di Azienda Faunistico Venatoria Laguna di Orbetello al momento dell'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale", nonché i provvedimenti comunali relativi all'istituzione dell'azienda di cui si tratta.

3. Con secondo ricorso per motivi aggiunti contenente nuova domanda cautelare, notificato il 10 settembre 2020 e depositato il 16 settembre 2020, sono stati impugnati la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 213619 del 18 giugno 2020, rilasciata dalla Regione Toscana al controinteressato relativamente al progetto di istituzione dell'azienda faunistica in discussione e la "Presenza d'atto" della Regione Toscana alla stessa riferita.

Con ordinanza 6 ottobre 2020, n. 539, è stata respinta la domanda cautelare ma il provvedimento è stato modificato con ordinanza del Consiglio di Stato 20 novembre 2020, n. 6703, che ha accolto la domanda cautelare.

4. Con successiva ordinanza 9 dicembre 2020, n. 1617, è stato ordinato alla Regione Toscana di produrre una relazione che desse conto delle modalità e dei criteri con cui è stata determinata l'estensione dell'azienda faunistico venatoria *de qua* in relazione alle caratteristiche del territorio interessato e degli atti costitutivi dell'Area a Particolare Gestione "Laguna di Orbetello".

L'adempimento è stato effettuato e all'udienza del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La vicenda in trattazione ha ad oggetto l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria "Laguna di Orbetello". Il gravame comprende il ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti.

1.1 La ricorrente, con il ricorso principale, impugna il decreto della Regione Toscana 16 dicembre 2019 n. 25160, che ha autorizzato l'istituzione dell'azienda. Lamenta, con primo motivo, che il provvedimento sarebbe illegittimo perché il decreto è stato adottato dietro domanda proposta dal controinteressato il 3 luglio 2017 la quale però sarebbe già stata respinta con atto 13 febbraio 2008, in quanto priva della necessaria documentazione a corredo, e senza che l'istanza sia stata riproposta né che siano sopraggiunti mutamenti di fatto o di diritto.

Deduce inoltre che le motivazioni sottese al diniego di costituzione dell'azienda faunistico venatoria emanato nel 2018 sarebbero tuttora sussistenti poiché la normativa vieterebbe di autorizzare ulteriori aziende fino all'adozione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, che non è entrato in vigore. Non si comprenderebbe come la Regione abbia potuto accogliere un'istanza a suo tempo respinta.

La situazione di illegittimità non potrebbe essere sanata dalla modifica intervenuta alla Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, con inserimento del nuovo comma 2 bis nell'articolo 7 bis della stessa il quale prevede che "nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 48/R". Tale disposizione potrebbe infatti essere interpretata solo nel senso che la struttura regionale debba procedere ad istruire le istanze che non siano, nel frattempo, già state respinte e non in quello che è abilitata o addirittura obbligata a riaprire procedimenti ormai conclusi.



L'autorizzazione impugnata sarebbe inoltre illegittima in quanto emessa senza la previa allegazione, da parte dell'istante, del programma di conservazione e ripristino ambientale previsto dall'articolo 22 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 5 settembre 2017; l'atto gravato risulterebbe, consequenzialmente, emesso anche in difetto del previo espletamento della c.d. "valutazione di incidenza" prescritta, per le aree PSIC e "Natura 2000", dagli artt. 87 e 88 della Legge della Regione Toscana 9 marzo 2015, n. 30. Neppure i profili paesaggistici sarebbero stati minimamente considerati, in violazione della Convenzione di Firenze e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La ricorrente lamenta inoltre che il provvedimento impugnato disponga l'autorizzazione dell'azienda senza fare alcun cenno all'esistenza di aree contigue sottoposte alla Convenzione di Ramsar, nelle quali l'esercizio venatorio è sottoposto a limiti strettissimi di cui vi è traccia dell'atto oggetto di ricorso. In particolare l'atto sarebbe viziato nella parte in cui attribuisce in via generale la facoltà di esercitare attività venatoria nell'area contigua a soggetti abilitati alla caccia anziché ai soli residenti e senza alcuna limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere secondo le modalità della caccia controllata.

Non risulta inoltre che sulle aree su cui dovrebbe insistere l'azienda sia stata rilasciata alcuna concessione né che tale rilascio sia avvenuto secondo procedure di evidenza pubblica, in violazione della direttiva 2006/123/CE.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati emergerebbe altresì dalla mancanza del requisito della c.d. "continuità" tra le aree interessate dall'azienda come imposto, in particolare per i siti palustri, dall'art. 27 del citato Regolamento regionale n. 48/r. L'esame della cartografia rivelerebbe l'esistenza di due aree totalmente separate.

Sarebbe anche violata la Convenzione di Ramsar, trattato intergovernativo ratificato con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. Nessuna valutazione sarebbe infatti stata operata, in sede di adozione degli atti impugnati, in relazione ai principi fissati da questa stabiliti.

La ricorrente lamenta poi che nei terreni demaniali assegnati all'azienda non risulterebbe la preesistenza di una Area a Particolare Gestione di caccia, mai costituita formalmente mentre è stata riscontrata la presenza di quattordici capanni abusivi per la caccia agli anatidi, dei quali non si rinviene alcun divieto di utilizzo o obbligo di rimozione.

1.2 La ricorrente, con primo atto per motivi aggiunti, impugna il provvedimento dirigenziale della Regione Toscana 28 febbraio 2018, prot. 114870, con cui essa, ad integrazione del diniego di autorizzazione prot. 80577/2018, ha comunicato al controinteressato che si terrà conto della nuova richiesta di Azienda Faunistico Venatoria Laguna di Orbetello al momento dell'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché i provvedimenti comunali relativi all'istituzione dell'azienda di cui si tratta.

Lamenta illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati in via principale reiterando le censure *principaliter* dedotte e rimarcando, in particolare, che non risulterebbe nemmeno integrata la condizione posta dalla Regione al controinteressato e consistente dell'entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale. Per di più il proponente non sarebbe stato in possesso del consenso del Comune di Orbetello in ordine all'assegnazione dei terreni da conferire all'azienda, che anche se viziato sarebbe pervenuto solo nel 2018 se non anche nel 2020. Inoltre, secondo l'istanza di autorizzazione del 2017, i terreni da conferire nell'azienda avrebbero dovuto estendersi per circa 800 ettari, poi ridotti d'ufficio a 435: si tratterebbe di un programma di conservazione e ripristino redatto per una azienda faunistico venatoria totalmente diversa.

1.3 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 213619/2020 rilasciata dalla Regione Toscana al controinteressato e la "Presca d'atto" della Regione Toscana conseguente, lamentandone illegittimità derivata e deducendo che non sarebbero state rispettate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, direttiva 92/43/CEE "Habitat", art. 6, parr. 3 e 4, in quanto non sarebbe stata ravvisata la difformità tra l'estensione dell'area allagata risultante dall'allegato B al provvedimento n. 20560/209 (oggetto di valutazione) e l'effettivo stato dei luoghi, risultante non solo dalla documentazione detenuta dalla Regione Toscana ma anche dall'esame di alcuni degli stessi allegati cartografici offerti dal proponente. Da tali documenti si evincerebbe che l'area del cosiddetto "Stagnone" non sarebbe interamente allagata ma ricomprende ampie porzioni di terraferma. Chiede quindi l'espletamento di consulenza tecnica relativa allo stato dei luoghi, per dimostrare l'andamento della superficie allagata della laguna al mutare stagionale delle maree nel corso dell'anno.

1.4 La difesa regionale replica alle deduzioni della ricorrente, in particolare negando che la precedente domanda di istituzione dell'azienda sia stata respinta. La Regione non avrebbe respinto nel merito il progetto faunistico venatorio sotteso ma solo preso atto dell'impossibilità di valutare l'istanza a causa del limite esterno costituito dalla percentuale massima di territorio da destinare agli istituti privati fissata dal piano faunistico venatorio grossetano. La risposta del 13 febbraio 2018 è stata integrata da successiva nota del 28 febbraio 2018, nella quale si specificava che al momento di approvazione del nuovo piano faunistico venatorio l'Amministrazione avrebbe tenuto conto dell'istanza.

1.5 La difesa comunale e del controinteressato eccipe difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto agirebbe in contrasto con le proprie finalità statutarie: l'area in esame sarebbe da tempo interessata da attività venatoria della quale l'istituzione dell'azienda comporterebbe una diminuzione sia per la riduzione del numero dei cacciatori autorizzati, sia per l'individuazione di un unico interlocutore responsabile della gestione, sia per l'istituzione di due aree soggette divieto di caccia pari a circa 90 ettari.



Eccepisce ancora genericità della ricorso in quanto le doglianze risulterebbero ripetitive e confuse tra fatto e diritto, assumendo carattere eterogeneo.

Eccepisce infine l'irricevibilità delle censure formulate avverso gli atti comunali in quanto il Comune di Orbetello ha concesso l'assenso all'inserimento di alcune aree di sua proprietà nell'azienda istituenda da oltre due anni, con deliberazioni pubblicate all'albo pretorio e, inoltre, perché la ricorrente non ha impugnato la deliberazione di Giunta 10 febbraio 1020, n. 26, con cui il Comune ha preso atto dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione, ha stabilito il canone annuo di concessione ed ha autorizzato dirigente competente alla firma di un apposito atto di concessione per l'uso a fini venatori dei terreni in questione.

L'associazione ricorrente sarebbe inoltre carente di legittimazione a dolersi della mancata attivazione della procedura ad evidenza pubblica.

Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

2. In via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni formulate dalla difesa del controinteressato e del Comune di Orbetello.

2.1 Lo statuto della ricorrente, all'art. 2, prevede quali proprie finalità l'abolizione della caccia e la difesa della fauna, nonché il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione e il ripristino dell'ambiente. L'associazione è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

La presente azione giudiziale non contrasta con dette finalità.

La legittimazione attiva delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, nel processo amministrativo, assume a presupposti legittimanti due elementi (C.d.S. III, 7 agosto 2019, n. 5605, Sez. V, 14 gennaio 2019 n. 288):

- la questione dibattuta deve rientrare tra le finalità statutarie dell'associazione;
- l'interesse da tutelare deve essere comune a tutti gli associati.

L'eccezione in esame si fonda sul fatto che l'istituto della "Azienda Faunistica Venatoria" è legislativamente finalizzato a perseguire prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e nel caso di specie insisterebbe su un territorio già sottoposto a prelievo venatorio prevedendo una più stringente regolamentazione della caccia rispetto alla situazione attuale, e limitando di 90 ettari la superficie di terreno su cui la stessa può essere esercitata. L'azione giudiziale in esame contrasterebbe quindi un progetto volto a restringere l'attività venatoria. Ma la legittimazione della ricorrente deve essere esaminata in relazione alle proprie finalità statutarie che la abilitano all'azione giudiziale avverso i provvedimenti i quali, comunque, autorizzano l'esercizio della caccia, essendo suo scopo sociale l'abolizione di quest'ultima. Come correttamente replica la ricorrente, se nel caso di specie l'istituzione dell'azienda implica un rapporto (asseritamente) illegittimo tra l'area allagata e il numero dei cacciatori ammissibili, essa assume comunque legittimazione e interesse a ricorrere, a prescindere da un raffronto sulle conseguenze in tema di tutela della fauna tra il regime derivante dalla sua istituzione e quello preesistente. Trattasi di considerazioni di merito e non di rito, le quali ultime devono essere scrutinate antecedentemente alle prime e senza confondere i due piani. La valutazione poi dei (possibili) risultati dell'azione giudiziale rappresenta, a ben vedere, addirittura un "*interna corporis*" della ricorrente, trattandosi questioni da scrutinarsi al suo interno nei termini dell'opportunità di adire o meno il Giudice, ma non attiene alla sua legittimazione che va valutata, si ripete, in astratto con riferimento alle sue finalità statutarie.

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

2.2 L'eccezione di genericità dei motivi formulati nel gravame deve a sua volta essere respinta.

E' principio consolidato, in proposito, quello secondo cui nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio ma bisogna precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (C.d.S. III, 4 settembre 2020 n. 5356). L'inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso si verifica quando il giudice non è posto in grado di comprendere la *causa petendi*, cioè le norme o i principi di cui si lamenta la violazione (T.A.R. Molise I, 17 agosto 2016 n. 330).

Tanto non si verifica nel caso di specie in cui gli elementi a sostegno dell'azione proposta possono ricavarsi dagli atti di causa, come dimostra *a contrario* il fatto che le parti resistenti hanno potuto articolare difese nel merito.

2.3 Il gravame è invece inammissibile con riguardo ai provvedimenti del Comune di Orbetello che esprimono consenso all'assegnazione di terreni e specchi d'acqua all'Azienda costituenda. A prescindere dall'eccezione di irricevibilità, per questa parte del gravame l'associazione ricorrente è priva di legittimazione poiché tra i suoi fini statuari non rientra l'acquisizione di porzioni di suolo pubblico. Essa è portatrice di un interesse legittimo in ordine all'esercizio del potere pubblico relativamente alla gestione dell'attività venatoria, e più in generale a tutto quanto riguarda la tutela della fauna e dell'ambiente naturale, ma le modalità attraverso le quali viene concesso il suolo pubblico è materia estranea alle sue finalità.

Le sentenze citate in memoria dalla ricorrente a supporto della propria tesi non sono applicabili al caso di specie poiché hanno ad oggetto la legittimità di provvedimenti di pianificazione urbanistica, nelle quali erano parti in causa associazioni annoveranti tra i propri scopi la tutela e la valorizzazione del suolo e del paesaggio, come Legambiente Onlus.

Per questa parte dunque il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nel merito il gravame è parzialmente fondato, nei termini che seguono.

3.1 La Regione, con la nota 13 febbraio 2018 assunta dalla ricorrente a dimostrazione della già avvenuta reiezione dell'istanza per istituire l'azienda *de qua*, non ha respinto nel merito il progetto presentato dall'odierno controinteressato ed è stata successivamente integrata con comunicazione 28 febbraio 2018, con cui la Regione stessa ha chiarito che si sarebbe tenuto conto della richiesta al momento di approvazione del nuovo piano. La domanda del controinteressato non è quindi stata respinta con valutazioni sostanziali del progetto ma per un ostacolo procedimentale, venuto meno con l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 bis, L.R. n. 3/1994 introdotto con Legge della Regione Toscana 1 marzo 2016, n. 20 (poi abrogata ma vigente all'epoca dei fatti), secondo cui "nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R

Non sono conferenti le censure della ricorrente secondo cui la disposizione sarebbe da interpretarsi nel senso che l'Amministrazione dovrebbe istruire solo le istanze che non siano già state respinte. L'azione regionale nel caso di specie deve infatti essere valutata nel suo complesso esaminando entrambe le risposte regionali all'istanza del controinteressato. Dalla loro valutazione congiunta si evince che la Regione non ha inteso respingere l'istanza ma, piuttosto, soprassedere sul suo esame nel merito fino ad eliminazione dei relativi ostacoli procedurali. Non sussiste quindi quella contraddittorietà denunciata dalla ricorrente secondo cui la Regione avrebbe prima respinto, poi approvato, la proposta di istituzione dell'azienda poiché essa ha solo sospeso, con reiezione "allo stato", l'esame del progetto presentato dal controinteressato e ciò non escludeva (e anzi postulava) la riattivazione della procedura una volta venuti meno gli ostacoli procedurali. Del tutto legittimamente, quindi, come correttamente pretende la difesa regionale, la domanda è stata integrata con la documentazione necessaria e la procedura è proseguita fino ai provvedimenti finali.

3.2 L'art. 23 della L.R. n. 3/1994 riserva l'esercizio della caccia nelle aree contigue a parchi naturali e regionali ai cacciatori "aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta", sicché non sussiste nella fattispecie violazione delle norme che tutelano le aree contigue, come lamenta la ricorrente.

Non manca nemmeno la continuità territoriale dell'azienda istituenda perché la cartografia evidenzia che le lagune sono collegate da un corridoio sul tombolo.

3.3 La Sezione, con ordinanza n. 1617/2020, ha chiesto alla Regione di dare conto degli atti costitutivi dell'Area a Particolare Gestione "Laguna di Orbetello" e della sua disciplina. Si tratta di una forma di regolamentazione particolare dell'attività venatoria nell'area.

Dall'adempimento istruttorio risulta che la documentazione relativa all'istituzione e alle conseguenti definizioni cartografiche, e alla regolamentazione degli accessi nell'area in questione è andata perduta. Tuttavia può ritenersi che la preesistenza di detta regolamentazione particolare dell'attività venatoria nella laguna di Orbetello sia dimostrata dal disciplinare per la stagione 2019/2020 e dai successivi provvedimenti (deliberazioni nn. 24 e 72 del 2020), prodotti in atti. Tali elementi sono sufficienti a ritenere la preesistenza dell'area poiché essa, a norma dell'articolo 12, L.R. n. 3/1994, non richiede formali provvedimenti per la sua costituzione.

3.4 Quanto alla perimetrazione della costituenda azienda deve rilevarsi che in base all'art. 1 della Convenzione di Ramsar, sono "zone umide" le distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d'acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri. La nozione non coincide con quella di "area allagata" posto che la normativa regionale e segnatamente l'art. 27 del Regolamento regionale n. 48R ricollega l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria in ambienti palustri all'esistenza di superfici umide, e non a zone allagate.

Nelle prime l'elemento terra può convivere con l'acqua in equilibrio variabile, e la riprova dell'assenza di un contrasto tra i due concetti si rinviene proprio nel citato articolo 1 della Convenzione di Ramsar secondo cui zona umida è quella ove l'acqua insiste non solo in via permanente, ma anche in via temporanea. Le lagune, e segnatamente quelle di cui si tratta nella presente sede, sono soggette ad una continua variabilità nel rapporto tra terra e mare a causa del ricambio delle acque lagunari, che in quella di Orbetello viene realizzato mediante idrovore quando non avvenga naturalmente.

Come correttamente replicano le parti resistenti non è quindi possibile pretendere una definizione precisa della superficie allagata nell'ambito delle zone umide. Ben può darsi il caso di una zona umida nella quale l'acqua insista solo temporaneamente. Tuttavia, proprio per tale motivo, la Regione avrebbe dovuto dare conto nei provvedimenti istitutivi dell'azienda delle ragioni per le quali è stata determinata una certa perimetrazione della stessa e anche del numero di cacciatori che giornalmente sarebbero stati ammessi, la cui quantificazione dipende dall'estensione della superficie allagata dell'azienda stessa. Tali valutazioni non risultano dai provvedimenti istitutivi di questa e perciò è stata disposta istruttoria chiedendo, con ordinanza n. 671/2020, di dare conto (anche) delle modalità e dei criteri con cui è stata determinata l'estensione dell'azienda *de qua*. La Regione però, nella relazione prodotta, non evidenzia criteri atti a motivare la perimetrazione così come disposta con i provvedimenti impugnati.

La relazione, a pagina tre, richiama "istituti e strutture preesistenti che di fatto ne hanno... definito il perimetro" i quali sarebbero evidenziati dalla cartografia in allegato sette. L'allegato così rubricato consiste in una nota della Regione Toscana inviata all'ATC GR7 Sud e il riferimento deve quindi essere correttamente individuato nell'allegato 9, intitolato

appunto “perimetro dell’azienda faunistico venatoria delineato da istituti e strutture preesistenti”. In questa cartografia non è dato rinvenire detti istituti e strutture preesistenti richiamati nella relazione, dai quali deriverebbe la perimetrazione dell’azienda. I tratteggi sulla carta individuano il confine di questa; il confine delle aree umide o palustri e le aree umide su cui insiste il divieto di caccia ma l’allegato non contiene ulteriori elementi atti a fornire risposta al quesito. In assenza di elementi esplicativi nemmeno le ortofoto prodotte sub nn. 10-17 sono in grado di dare risposta.

3.5 In ordine poi all’individuazione del numero massimo di cacciatori giornalieri, la relazione (pp. 3-4) rileva che “ai fini della verifica sia dei parametri per l’istituzione dell’azienda faunistico venatoria che per la sua gestione non è stata fatta una differenza tra superficie umida/palustre e superficie allagata”.

Il Regolamento d.P.G.R. 48/R, con riferimento alle aziende faunistico venatorie in ambienti palustri, all’art. 27, comma 5, lett. a) stabilisce che tale numero non deve superare il rapporto di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata. La normativa a tal fine assume quindi il parametro di “superficie allagata” e a questo la Regione si deve attenere per determinare il numero di cacciatori giornalieri ammissibili, senza confonderlo con quello di “superficie umida” poiché i due concetti non coincidono, come del resto rappresentato dalla difesa regionale.

La normativa regionale assume il concetto di “superficie umida” per individuare gli ambienti entro i quali istituire aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (art. 27, comma 1, del Regolamento), e quello di “superficie allagata” per determinare il numero dei cacciatori giornalmente ammissibili in esse, che deve essere indicato nel piano annuale di assestamento e prelievo. A tali parametri avrebbe dovuto attenersi la Regione nel concretizzare rispettivamente da un lato, la perimetrazione dell’azienda di cui si tratta e, dall’altro, il numero di cacciatori giornalieri. I provvedimenti impugnati non danno conto di questi elementi e nemmeno la relazione prodotta in ottemperanza all’istruttoria disposta fornisce elementi esplicativi al riguardo. I provvedimenti impugnati, sotto questo profilo, sono dunque affetti da carenza di istruttoria e motivazione e per tale ragione, entro questi limiti devono essere annullati.

4. In conclusione, il gravame deve essere dichiarato inammissibile con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti del Comune di Orbetello relativi all’assegnazione di terreni e specchi d’acqua all’Azienda costituenda e per il resto deve essere parte respinto e in parte accolto, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione della complessità della normativa applicata.

(Omissis)

